

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 2 Dicembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI **MICHELE CIARDO** CALCIATORE (A.S.G. FERRINI BENEVENTO-BENEVENTO CALCIO S.R.L.).

Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C veniva contestata a Michele Ciardo la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art.40 comma 4 N.O.I.F. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva tesseramento per la società Benevento Calcio S.r.l. in data 24/9/2005 pur essendo già tesserato per la società A.S.G. Ferrini Benevento in data 20/9/2005.

Nelle forme e nei termini di rito pervenivano memoria difensiva del Ciardo e dichiarazione del responsabile del settore giovanile del Benevento Calcio.

Il Ciardo sostiene di non avere riferito a quest'ultima società del precedente tesseramento perché considerava "trasferimento" la nuova sottoscrizione a favore del Benevento Calcio, non essendo a conoscenza delle norme federali in merito ai trasferimenti tra il settore dilettantistico e quello professionistico. Entrambe le memorie addebitavano l'errore al fatto che le due società sono ubicate presso la stessa struttura sportiva.

Osserva la Commissione che il fatto storico oggetto del deferimento risulta provato in via documentale e deve quindi ritenersi pacifica la sottoscrizione da parte del Ciardo di due contratti con le citate società nella medesima stagione sportiva.

Ciò premesso, è di tutta evidenza l'inescusabilità dell'errore in cui sarebbe, a suo dire, incorso il Ciardo, non potendosi invocare come discriminante l'ignoranza della norma che forma l'obiettività giuridica dell'infrazione contestata e dovendosi inoltre considerare del tutto irrilevante

140/416

la circostanza che le due società interessate abbiano le rispettive sedi sociali all'interno della stessa struttura sportiva.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore Michele Ciardo la sanzione di 250,00 euro di ammenda.

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Dott. Daniele Propato

'''

L'ammenda irrogata in questo Comunicato dovrà essere versata a questa Lega entro e non oltre il 22 Dicembre 2005.

Publicato in Firenze il 7 Dicembre 2005

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE

Rag. Mario Macalli